

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 22

Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale).
(GU n.1 del 3-1-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 48 del 19 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunita' e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.

2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunita'.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;
b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversita' individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le eta';

c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacita' continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunita' di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attivita' sociali, allo scopo di migliorare la qualita' della vita e di affermare la dignita' delle persone che invecchiano.

Art. 3
Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione

con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale con regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare.

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 4

Soggetti attuatori

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli o aggregati;
- b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) le Istituzioni scolastiche e le Università delle Libertà e della Terza Età;
- d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- f) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

Politiche familiari

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
- b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi

familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;

c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti piu' ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 6 Formazione

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalita' fondamentale per vivere da protagonisti la longevita' e in particolare:

a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunita' di comprensione della realta' sociale contemporanea nella finalita' di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;

c) valorizza e sostiene le attivita' della formazione permanente quali le Universita' delle Libere eta' o della Terza eta', comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialita', percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;

d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;

e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

f) favorire le capacita' e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficolta', con interventi a carattere comunitario.

4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Art. 7 Impegno civile

1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunita', anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e

solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno civile puo' tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunita' e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.

3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), nonche' crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, nonche' lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretti a sviluppare l'impegno civile degli anziani favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilita' a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalita' acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilita' espresse e bisogni presenti nella comunita' di riferimento.

Art. 8

Cultura e turismo sociale

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socio culturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunita'.

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Regione:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

Art. 9

Trasporti sociali

1. Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:

a) riconosce al servizio regionale dei pubblici trasporti caratteri sociali con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sanitarie e sociali;

b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;

c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficolta' nel muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;

d) promuove e sostiene servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale.

Art. 10

Salute e benessere

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo

appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione:

a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignita', l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficolta', a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;

b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarita' intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalita' di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualita' che si sono dimostrate efficaci;

d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimita', di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 11

Accessibilita' all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:

a) sostiene la diffusione di informazioni e opportunita' anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;

b) promuove protocolli operativi tra i soggetti di cui all'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a);

c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilita' delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;

d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Art. 12

Completamento dell'attivita' lavorativa

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in eta' matura e finalizzati a:

a) favorire la ricerca di modalita' gradualali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;

b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori piu' giovani.

Art. 13

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo.

2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.

3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo».

2. All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 15

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 15/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinita' di Roma»;

b) dopo le parole «con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «di Medea».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 15/2014, come modificato dal comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, all'unità di bilancio 8.1.1.1138, nella denominazione del capitolo 4865, le parole «all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinita' di Roma» e dopo le parole «con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «di Medea».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trieste, 14 novembre 2014

SERRACCHIANI